

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Abogado [RICORRENTE] rappresentato e difeso da se medesimo con domicilio in [OMISSIS] e posta elettronica certificata: [OMISSIS] avverso la delibera dell'Ordine degli Avvocati di Pavia n. 25 del 30 gennaio 2024 con la quale veniva rigettata l'istanza diretta ad ottenere la dispensa dalla prova attitudinale e conseguente iscrizione all'Albo Ordinario degli Avvocati di Pavia ex art. 13 D.Lgs. 96/2001;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, regolarmente citato, è presente l'Avv. [OMISSIS];

Il Consigliere relatore avv. Giampaolo Brienza svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso l'Avv. [OMISSIS], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

FATTO

L'Abogado [RICORRENTE] insorge avverso la deliberazione n. 25 del 30 gennaio 2024 del Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Pavia con la quale veniva rigettata la richiesta dell'odierno ricorrente diretta ad ottenere la dispensa dalla prova attitudinale e conseguente iscrizione all'Albo Ordinario degli Avvocati di Pavia ex art. 13 D.Lgs. 96/2001.

In estrema sintesi si deve evidenziare che, come si evince dal ricorso introduttivo e dalla memoria di costituzione del COA di Pavia, l'Abogado [RICORRENTE] in data 30/10/2023 avanzava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia istanza per la dispensa dalla prova attitudinale e conseguente iscrizione all'albo ordinario.

Il COA di Pavia avviava l'iter istruttorio ed in data 25/01/2024 chiedeva integrazioni all'interessato, il quale nella stessa data riscontrava la stessa.

Il Consiglio dell'Ordine riteneva che l'integrazione depositata dall'odierno ricorrente non fosse idonea e bastevole per superare i rilievi posti con la richiesta di integrazione e nell'adunanza del 30 gennaio 2024 rigettava, mediante provvedimento espresso, l'istanza.

Avverso detta delibera il ricorrente è insorto con il gravame oggi all'attenzione di questo Consiglio Nazionale Forense sostenendo:

1)- *< l'inesistenza della notificazione atteso che la comunicazione del 12/03/2024 del COA è priva degli elementi essenziali per qualificarla come notificazione ex art. 13 D.Lgs. 96/2001 atteso che la stessa: a) è priva della relata di notifica; b) è priva del mandato del COA a comunicare la decisione ed a svolgere l'attività a tal fine necessaria; c) è priva della comunicazione del COA; l'allegato alla comunicazione 12.3.24 del COA è un file pdf, firmato digitalmente dall'Avv. [OMISSIS], titolato "Estratto del Verbale di Adunanza 30 gennaio 2024 n. 25" che riporta in calce la dicitura "Estratto conforme all'originale". Esso tuttavia non è una copia (neppure parziale) del dedotto verbale, ma una trascrizione parziale asseritamente ricognitiva del medesimo. I due atti non sono sovrapponibili ed a nulla vale la summenzionata attestazione di conformità.>*

2)- *< La negligente istruttoria del COA atteso che: " a) non c'è stata, di fatto, alcuna istruttoria, tantomeno lunga e articolata; b) non c'è stato contraddittorio, tantomeno ampio; c) non è stato garantito il diritto di difesa dell'istante ed odierno ricorrente; d) non vi è stata alcuna*

corrispondenza tra preavviso di rigetto e diniego, per il semplice fatto che non è mai stato comunicato tale preavviso; e) non vi è stata corrispondenza neppure tra la delibera e la richiesta di integrazione; f) le motivazioni addotte prescindono dalla documentazione prodotta che è stata semplicemente e de plano ignorata”>

3)- *< La delibera del COA, si basa sulla (errata e falsa) convizione che l’assenza di attività giudiziaria diretta, sulla base di un incarico “defensionale”, comporti l’insussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 96/2001>*

Sulla base di tanto conclude che “ *L’ill.mo Consiglio Nazionale Forense adito, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa disattesa 1) Dichiarare l’inesistenza della notifica del provvedimento del COA per mancanza dei suoi elementi essenziali; 2) Dichiarare nulla la delibera del 30 gennaio 2024 n. 25 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia; 3) Accolga l’istanza 16.2.24 R.G. 22/2024, qui proposta al punto 5; 4) In ogni caso, rilasci all’odierno ricorrente la dispensa dalla prova attitudinale con contestuale iscrizione all’Albo degli Avvocati di Pavia*”

Provvedeva a costituirsi in giudizio il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia, ad ufficio dell’Avv. [OMISSIS] eleggendo domicilio con la stessa presso il domicilio digitale [OMISSIS], eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di *ius postulandi* atteso che l’abogado [RICORRENTE], difeso in proprio, non è abilitato al patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori e contrasta nel merito tutto quanto dal ricorrente veicolato con il gravame.

DIRITTO

Coglie nel segno la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per come articolato nella memoria di costituzione del COA Pavia atteso che il ricorrente si è difeso in proprio, ma lo stesso non è abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Non sussistono dubbi sulla circostanza che nel procedimento innanzi al Consiglio Nazionale Forense il professionista può difendersi in proprio o può essere assistito da un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578. Sul punto la giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale è granitica. E’ stato, infatti, affermato da tempo da questo Consiglio (CNF n. 2/2009 e recentemente CNF 146/2022) che l’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare, valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale- qual è appunto quella esercitata dal CNF- debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 RD 1579/1933 (CNF 66/2023) .

Alla luce di tanto l’inammissibilità del ricorso esime il Collegio dall’esame di ogni altra questione.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'abogado [RI-CORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2024;

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 9 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà